02-NOV-2026
da pag. 7 / foglio 1 / 2

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Necessario avere aderito al Cpb 2024-25 e proseguire per il 2026-27. Le istruzioni del Fisco

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Ravvedimento se c'è il rinnovo

Opzione dall'1/1 al 15/3 del 2027. Dilazione fino a 10 rate

Pagina a cura
DI ALESSANDRO FELICIONI

Ravvedimento speciale riservato a chi rinnova il concordato. Per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 occorre avere aderito al Cpb 2024-2025 e proseguire per il biennio 2026-2027, mentre il primo ingresso nel patto con il fisco lascia fuori dalla nuova misura. È questo il confine fissato dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 296141 del 23 ottobre 2026, illustrato nel comunicato del 26 ottobre, che dà attuazione all'articolo 29 del dlgs 148/2026. L'opzione si eserciterà dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 attraverso il modello F24, con pagamento in unica soluzione o fino a dieci rate mensili.

Il rinnovo decide l'accesso. La continuità dell'adesione è il primo requisito da verificare, prima ancora di quantificare il costo dell'operazione. Per chi entra nel Cpb soltanto nel 2026-2027, il versamento delle sostitutive non produce effetti ai fini dell'opzione. La scadenza di marzo riguarda la regolarizzazione del passato e presuppone un rinnovo validamente effettuato, per i contribuenti con esercizio solare, entro il 2 novembre 2026. Il calendario del ravvedimento non riapre quindi i termini per aderire al patto biennale.

Spazio alle esclusioni Isa. Nelle annualità interessate devono essere stati applicati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, oppure dichiarate le specifiche situazioni ammesse dalla disciplina. Rientrano le esclusioni legate alla pandemia e la condizione di non normale svolgimento dell'attività; sono comprese anche le imprese con più attività non riconducibili al medesimo Isa, quando i ricavi delle attività estranee all'indice prevalente superano il 30% dei ricavi complessivamente dichiarati. Per queste ipotesi l'articolo 29 richiede ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro e redditi non determinati con criteri forfetari. La verifica va condotta su ciascun anno, recuperando la causa effettivamente indicata in dichiarazione, poiché la semplice assenza di un punteggio Isa non basta a rendere accessibile il ravvedimento.

Gli anni si scelgono. Il contribuente può selezionare una o più annualità senza dover regolarizzare l'intero quadriennio. Si può intervenire, per esempio, soltanto sul 2021 e sul 2023, esercitando un'opzione autonoma per ciascuno dei due periodi. Questa libertà si arresta però davanti alla compresenza di redditi d'impresa e di lavoro autonomo: se nello stesso anno sono state prodotte entrambe le categorie, l'adesione deve comprenderle tutte e due. La scelta riguarda dunque gli anni da definire, mentre all'interno del singolo periodo il calcolo deve includere entrambe le componenti reddituali.

Il costo segue il punteggio. Per chi ha applicato gli Isa, l'incremento del reddito dichiarato è del 5% con punteggio 10, del 10% da 8 a meno di 10, del 20% da 6 a meno di 8, del 30% da 4 a meno di 6, del 40% da 3 a meno di 4 e del 50% sotto 3. Sull'incremento si applica il 10%, 12% o 15%, rispettivamente con Isa almeno 8, da 6 a meno di 8 o inferiore a 6; l'Irap segue gli stessi incrementi con aliquota del 3,9%. Per il 2020 e il 2021 le sostitutive si riducono del 30%. Nelle esclusioni ammesse l'incremento è del 25%, con aliquote del 12,5% sui redditi e del 3,9% sull'Irap e riduzione del 30%, salvo la multiattività. La sostitutiva complessiva sui redditi non può scendere sotto mille euro per annualità.

Dichiarazioni ferme al 12 agosto. Il provvedimento individua una data precisa per i dati da utilizzare: il 12 agosto 2026, giorno di entrata in vigore del dlgs 148/2026. Il calcolo delle basi imponibili deve essere effettuato sulla scorta delle dichiarazioni presentate a quella data, anche per quanto riguarda gli Isa.

Il riferimento temporale impone di individuare la dichiarazione rilevante per ciascun anno e impedisce di assumere automaticamente come base l'ultima versione oggi disponibile di un modello, senza verificare quando sia stata trasmessa.

Irap anche senza importi dovuti. Per il valore della produzione netta l'allegato richiama IQ68 per le persone fisiche, presente fino al periodo d'imposta 2021, IP74 per le società di persone, IC76 per quelle di capitali e IE61 per gli enti non commerciali. Il comunicato chiarisce che il ravvedimento è applicabile anche in assenza di importi dovuti a titolo di Irap, il cui debito non costituisce quindi una condizione necessaria per accedere alla misura.

La nota all'allegato segnala inoltre casistiche non trattate, riferite alla compresenza di attività d'impresa e professionale e alla produzione determinata ai sensi degli articoli 9 e 17, comma 2, del dlgs 446/1997: un limite del prospetto che richiede una ricostruzione specifica, senza trasformarsi in un'automatica esclusione dal beneficio.

L'F24 vale come opzione. L'adesione prende forma con il modello F24 relativo alla prima o unica rata delle sostitutive delle imposte sui redditi e delle addizionali, nonché dell'Irap quando dovuta.

Per ogni annualità selezionata bisogna indicare nel campo "Anno di riferimento" il periodo da ravvedere e riportare il numero complessivo delle rate prescelte; in caso di dilazione va identificata anche la rata in pagamento.

I codici tributo saranno istituiti con una successiva risoluzione.

Il modello assume quindi anche la funzione di comunicare la scelta al fisco, collegando il versamento all'anno e al tributo corretti.

Trasparenza con tutti i versamenti. Per le società e le associazioni dell'articolo 5



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1679 - T.1634

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

del Tuir, così come per le società in trasparenza degli articoli 115 e 116, l'opzione richiede tutti gli F24 relativi alla prima o unica rata. La sostitutiva Irap è versata dalla società o associazione, mentre quella sui redditi e sulle addizionali compete ai soci o associati, con la possibilità che provveda, in loro luogo, la stessa società o associazione.

L'opzione risulta esercitata soltanto dopo il versamento complessivo delle sostitutive dovute, con la conseguenza che i diversi pagamenti devono essere coordinati: la delega relativa all'Irap, quando dovuta, non completa l'adesione se mancano i versamenti sui redditi imputati per trasparenza.

Dieci rate da completare. Il pagamento può essere ripartito in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con interessi al tasso legale decorrenti dal 16 marzo 2027. La prima rata esercita l'opzione, ma il perfezionamento del ravvedimento richiede il versamento di tutte le rate; soltanto il pagamento in unica soluzione esaurisce subito l'adempimento.

La distinzione ha un rilievo concreto per chi sceglie la dilazione, perché l'invio iniziale apre un piano che deve essere portato a termine per consolidare il beneficio. Ogni annualità mantiene la propria autonomia anche nel perfezionamento della regolarizzazione.

Il ritardo ha un limite. Per una rata successiva alla prima il pagamento tardivo, effettuato entro la scadenza della rata seguente, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. La tolleranza non è prevista per il versamento iniziale e va quindi distinta dal termine entro il quale deve essere esercitata l'opzione.

Il comunicato precisa inoltre che il mancato pagamento determina la decadenza soltanto per l'annualità interessata, senza travolgere le altre validamente definite. Se sono stati scelti il 2021 e il 2023, l'inadempimento relativo al piano del primo anno non si estende al secondo. Le somme già versate non vengono restituite in caso di decadenza.

Gli atti che bloccano la scelta. Il versamento deve precedere la notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento ai sensi dell'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente oppure di un atto di recupero di crediti inesistenti.

Se il pagamento in unica soluzione o della prima rata arriva dopo uno di questi atti, il ravvedimento non si perfeziona, pur essendo stato effettuato entro il 15 marzo. Prima di predisporre l'F24 occorre quindi verificare anche le notifiche ricevute.

I dati sono nel cassetto. L'Agenzia ha già reso disponibili nel cassetto fiscale, consultabile anche dall'intermediario delegato, gli elementi utili a determinare le sostitutive per ciascun anno. Le motivazioni del provvedimento precisano che tali informazioni non sono predisposte per chi risulta avere presentato adesione al Cpb 2025-2026, coerentemente con il perimetro dei destinatari della nuova misura.

Resta ferma la verifica delle dichiarazioni rilevanti e degli eventuali atti già notificati. Il beneficio opera sulle specifiche rettifiche reddituali e Iva individuate dall'articolo 29, comma 13, con le eccezioni da questo previste.

© Riproduzione riservata

Un esempio

Reddito d'impresa e valore della produzione pari ad euro 100.000 – aliquota irap 3,9%

Punteggio Isa	Aumento	Base sostitutive	Aliquota redditi	Sostitutiva redditi	Sostitutiva Irap	Totale 2022 o 2023	Totale 2020 o 2021
Isa 10	5%	5.000	10%	1.000,00*	195,00	1.195,00	1.136,50
8 ≤ Isa < 10	10%	10.000	10%	1.000,00	390,00	1.390,00	1.273,00
6 ≤ Isa < 8	20%	20.000	12%	2.400,00	780,00	3.180,00	2.226,00
4 ≤ Isa < 6	30%	30.000	15%	4.500,00	1.170,00	5.670,00	3.969,00
3 ≤ Isa < 4	40%	40.000	15%	6.000,00	1.560,00	7.560,00	5.292,00
Isa < 3	50%	50.000	15%	7.500,00	1.950,00	9.450,00	6.615,00

*Importo minimo

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1679 - T.1634